

RIVISTA LITURGICA

TRIMESTRALE PER LA FORMAZIONE LITURGICA
fondata nel 1914 dall'abbazia benedettina di Finalpia

αϠω

Quinta serie
anno CVIII
fascicolo 4
ottobre-dicembre 2021

Il rito e il diritto. Quale relazione?

Monastero
S. Giustina



Comunità
di Camaldoli



RIVISTA LITURGICA

anno CVIII ♦ quinta serie ♦ n.4 ♦ ottobre-dicembre 2021

ISSN 0035-6956

Abbazia S. Giustina
35123 Padova

Edizioni Camaldoli
Loc. Camaldoli, 14
52014 Camaldoli (AR)

Abbazia S. Maria
17024 Finalpia (SV)

DIRETTORE: Gianni Cavagnoli

Via Fatebenefratelli 2/A – 26100 Cremona (CR) – direttore@rivistaliturgica.it

REDATTORE: Matteo Ferrari OSB Cam (Rappresentante delle Edizioni Camaldoli)

redattore@rivistaliturgica.it

VICEREDATTORE: Elena Massimi

elena.massimi.75@gmail.com

CONSIGLIO DI DIREZIONE:

Giorgio Bonaccorso (Rappresentante del Monastero di S. Giustina); Luigi Girardi;
Elena Massimi

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Morena Baldacci; Goffredo Boselli; Christian Gabrieli; Andrea Grillo; Francesco Pieri;
Roberto Tagliaferri; Paolo Tomatis; Valeria Trapani; Norberto Valli

UFFICIO ABBONAMENTI:

«Edizioni Camaldoli» ♦ Loc. Camaldoli, 14 ♦ 52014 Camaldoli (AR) ♦
tel. +39 0575 556013 (dal lunedì al venerdì: 8, 30 – 12, 30 e 14, 30 – 18, 30) ♦
fax +39 0575 556001 ♦ e-mail: rivistaliturgica@camaldoli.it – edizioni@camaldoli.it

ABBONAMENTO A «RIVISTA LITURGICA» ANNO 2022

Italia (4 volumi) € 60,00 ♦ Un volume (anche arretrato) € 20,00

Esteri (4 volumi) € 80,00 ♦ Un volume (anche arretrato) € 20,00

Per richiedere i singoli fascicoli contattare l'ufficio abbonamenti

– CCP n°1029162243

Intestazione: Casa Gen. Congr. Eremiti Camaldolesi – Rivista Liturgica

– Bonifico bancario: IT 63 X 07601 14100 001029162243 (Banco Posta)
codice BIC SWIFT: BPPIITRRXXX

– è possibile effettuare pagamento con CARTA DI CREDITO dal sito www.rivistaliturgica.it

Direttore responsabile: Osvaldo Forlani OSB Cam

Autorizzazione del Tribunale di Savona n. 125 del 6/7/1956

Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 – CN/RN

Stampa Pazzini Stampatore Editore

via Statale Marecchia, 67 – 47827 Villa Verucchio – Rimini

Tel. +39 0541 670 132 – Fax +39 0541 670 174 – pazzini@pazzineditore.it

www.rivistaliturgica.it



Editoriale pp. 5-35

STUDI

ROBERTO TAGLIAFERRI pp. 37-51
Antropologia culturale del diritto. Il fondamento rituale del diritto

MASSIMO DEL POZZO pp. 53-68
Il rapporto intrinseco e solidale tra diritto e rito

UMBERTO ROSARIO DEL GIUDICE pp. 69-85
Diritto liturgico. Semplice qualità o proprietà essenziale?

MARCO SCANDELLI pp. 87-102
Il diritto liturgico. Per un tentativo di “rifondazione”

ANDREA GRILLO pp. 10-118
Trasformazione del diritto e della liturgia tra XIX e XX secolo.
Sintonia, opposizione e riconsiderazione critica

JUAN IGNACIO ARRIETA pp. 119-134
Variazioni e precisazioni di rilevanza liturgica introdotte nel Codice del 1983

NOTE

ROBERTO ROMEO pp. 135-152
Il “diritto” di Dio nelle liturgie cristiane

ERMANNNO GENRE pp. 153-166
Diritto liturgico nelle Chiese della Riforma

PIERLUIGI CONSORTI - DANIELA TARANTINO pp. 167-179
Il diritto liturgico alla prova dell'emergenza pandemica

CONTRIBUTI

EMANUELE COMPAGNOLI pp. 181-208
Pavel Florenskij e la realtà simbolica dell'icona.
Stimoli per ripensare l'arte liturgica

RECENSIONI pp. 209-224

INDICE DEGLI AUTORI p. 225

INDICE DELL'ANNATA pp. 227-233

IL DIRITTO LITURGICO ALLA PROVA DELL'EMERGENZA PANDEMICA

Pierluigi Consorti - Daniela Tarantino

PREMESSA

In questo contributo svolgiamo alcune considerazioni sul “diritto liturgico” alla luce dell’esperienza svolta durante la prima fase di emergenza pandemica. In un saggio pubblicato su questa stessa Rivista, è stato già chiarito quale possa essere – in termini giuridici – l’attuale portata contenutistica – oltre che formale – dell’espressione *diritto canonico liturgico*¹, che in questa sede diamo quindi per assodata.

La tesi che intendiamo qui presentare si sviluppa alla luce del lavoro svolto sin dall’inizio della pandemia dal gruppo nazionale di ricerca DiReSom (Diritto e religione nelle società multiculturali), che durante l’emergenza ha monitorato l’evoluzione dei rapporti fra diritto e religione, con specifica attenzione anche alle modifiche normative più direttamente connesse alla celebrazione del culto². A nostro parere, le regole liturgiche presentano un’ontologica – e forse salvifica – frattura tra l’aspetto normativo e quello applicativo, determinata dalla necessaria aderenza della prassi proposta alla comunità che di fatto celebra. L’esistenza di adattamenti è talmente nota, che non deve essere documentata; salvo chiarire che sotto il profilo tecnico bisogna distinguere gli “adattamenti” formali, legittimamente disposti dal legislatore competente, dagli adattamenti realizzati *de*

¹ Cf. P. CONSORTI, «Liturgia e diritto. Conseguenze giuridiche della riaffermazione del *Magnum principium* per cui la preghiera liturgica deve essere capita dal popolo», in *Rivista Liturgica* 106/2 (2019) 37-65.

² Cf. www.diresom.net e in particolare P. CONSORTI, *Law, Religion and Covid-19 Emergency*, DiReSom, Pisa 2020 e F. BALSAMO - D. TARANTINO, ed., *Law, Religion and the spread of Covid-19 Pandemic*, DiReSom, Pisa 2021.

facto, che possono anche concretizzarsi in veri e propri abusi. Tra la polarità di una celebrazione perfettamente aderente in tutto e per tutto alle prescrizioni normative e l'esercizio di abusi, si colloca tuttavia la normalità della vita liturgica, che è quindi piena di quelli che – adeguandoci ad un vocabolario giuridico tecnico, ancorché non ancora comune alla scienza canonistica – qui definiamo “accomodamenti”, richiamandola categoria concettuale degli “accomodamenti ragionevoli”, proposta negli ordinamenti di *common law* e utilizzata anche per gestire le diversità religiosamente qualificate³.

Una lettura pragmatica dell'esistenza di quest'area di disapplicazione delle norme liturgiche, che a una visione formalistica potrebbe essere qualificata come illegittimità, a nostro parere rafforza una visione della specificità della funzione salvifica del diritto canonico e che lo differenzia tanto dai sistemi giuridici statali che da altri pure di stampo confessionale: tale specificità si concretizza anche mediante l'applicazione del principio di elasticità⁴. Questa caratteristica appare con particolare evidenza quando si analizzi il “diritto liturgico di emergenza” proposto in funzione della prevenzione del contagio. Tanto le modalità di produzione quanto le forme di applicazione delle norme in questione, da un lato mettono in luce una carenza ontologica dell'intero apparato del diritto liturgico inteso come *corpus* affatto prescrittivo e tendenzialmente uniformante, e da un altro lato mettono in evidenza la capacità del popolo di Dio di accomodare ragionevolmente le regole alle circostanze di fatto. Ciò non toglie che l'esperienza consegna pure disobbedienze delle regole liturgiche di emergenza e anche abusi irragionevoli: gli uni e gli altri confermano l'importanza di una riflessione che supporti l'utilità pratica del diritto canonico, troppo spesso percepito dal Popolo di Dio come una mera e generica indicazione di riferimento, se non addirittura un inutile appesantimento della vita ecclesiale. Sotto questo profilo, l'analisi delle regole liturgiche d'emergenza e della loro applicazione – che in questo saggio sarà limitato all'esperienza italiana – costituisce una tessera del più ampio mosaico volto a interpretare le cause e le forme di una più larga crisi della partecipazione

³ Cf. L.G. BEAMAN, ed., *Reasonable Accommodation: Managing Religious Diversity*, UBC, Vancouver-Toronto 2012; P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa 2013; C. LAPI, *L'Hindu Joint Family e l'Ordinamento italiano*, Pellegrini, Cosenza 2021, anche A. KIERSCHENBAUM - J. TRAFIMOW, «The Sovereign Power of the State: a Proposed Theory of Accommodation in Jewish Law», in *Cardozo Law Review* 925 (1990-1991) 925ss.

⁴ Cf. P. CONSORTI, «Relazione di sintesi: la necessità di tornare a un diritto canonico pratico», in *Il Diritto ecclesiastico* 127 (2016) 411-424.

dei fedeli alla vita liturgica, che si riflette anche nella sua forma più appariscente, ossia la scarsa frequenza della messa domenicale, che già prima della pandemia si rilevava come un «allarmante indizio della fase avanzata del cambiamento d'epoca» e che ha inevitabili «ricadute sul modo di essere e di sentirsi comunità, popolo, famiglia»⁵.

1. EMERGENZA PANDEMICA E LITURGIA

Il diritto canonico, nella sua millenaria esperienza, presenta come attuali diverse ipotesi di elasticità normativa connessa alla potenziale adattabilità di certe regole a fattispecie emergenziali. L'irrompere della pandemia nella vita quotidiana non ha quindi trovato il diritto canonico del tutto impreparato a fronteggiare le esigenze di distanziamento personale e di limitazione della libertà di riunione. A titolo di esempio, si pensi al «battesimo di emergenza» previsto dal can. 861 CIC o all'«assoluzione collettiva» regolata dal can. 961 CIC. Le regole disposte a causa della pandemia si basano pertanto su un robusto fondamento derogatorio delle norme ordinarie, espressivo della già menzionata elasticità canonica. Su questa base il legislatore ha ritenuto di dover garantire il diritto dei fedeli alla vita liturgica e alla fruizione dei mezzi sacramentali di salvezza, subordinando lo svolgimento del culto a regole idonee a prevenire il contagio.

In Italia, la pandemia ha impattato sulla vita liturgica sin dall'inizio della fase qualificata in modo formale come «emergenza» dalle autorità statali. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato l'8 marzo 2020, che cadeva di domenica, sospendeva – con effetto nel corso della medesima giornata – tutti gli «assembamenti di persone», compresi quelli determinati da ragioni religiose. La sospensione delle liturgie collettive fu avallata anche da una Nota della Conferenza Episcopale comunicata lo stesso giorno⁶. Il conseguente «digiuno liturgico» si protrasse per un periodo abbastanza lungo, che travolse anche la celebrazione del Triduo pasquale, mettendo in luce problematiche pastorali che sono tutto-

⁵ «Il Papa: la liturgia a rischio marginalità, torni al centro della fede», in <https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-08/papa-messaggio-71-settimana-liturgica-nazionale-cremona.print.html>, pp. 1-2 (ultima consultazione 28/10/2021).

⁶ Per maggiori dettagli e considerazioni critiche, cf. P. CONSORTI, «La libertà religiosa travolta dall'emergenza», in *Forum di quaderni costituzionali* 2 (2020) 360-378.

ra oggetto di riflessione⁷, ma anche sollecitando soluzioni creative che hanno compensato l'impossibilità di partecipare fisicamente alle riunioni di culto sostituendo la tradizionale fisicità a presenze virtuali rese possibili dai mezzi di comunicazione via *web*. Questi ultimi, a differenza delle tradizionali trasmissioni televisive e radiofoniche, consentono anche forme di interazione attiva fra coloro che partecipano "a distanza", suscitando nuove problematiche di adattamento liturgico, che rendono impossibile ad esempio l'accesso contemporaneo di tutti i presenti "a distanza" alla comunione eucaristica, pur mantenendo la possibilità di una partecipazione attiva alla celebrazione di altri riti liturgici. Modalità eccezionali, che possono tuttavia risolvere anche questioni che in alcune parti del mondo limitano – per motivi contingenti diversi dall'emergenza pandemica, non ultimi quelli logistici (pensiamo ai grandi territori "di missione") – la partecipazione contemporanea dei fedeli a liturgie eucaristiche presiedute da un presbitero.

La "celebrazione a distanza" ha interessato anche la forma rituale – talvolta, richiesta *ad substantiam* – prescritta per altri sacramenti, che in linea di principio in termini ordinari presuppone la contemporanea presenza fisica dei ministri e del popolo (o, almeno, di una parte del popolo: si pensi al matrimonio). La sospensione temporale delle celebrazioni ha indotto a procrastinare tutte quelle che sarebbero ragionevolmente potute riprendere in tempi non troppo lunghi (oltre ai matrimoni, si pensi alle cresime e alle prime comunioni che, sebbene tecnicamente non configurano una celebrazione sacramentale a sé, nella prassi pastorale italiana costituiscono un momento centrale non solo della vita delle parrocchie cattoliche, ma ancora oggi della più larga compagine sociale che "si sente" cattolica). L'impossibilità di assicurare una presenza fisica ha comunque impattato in modo straordinariamente significativo sulla celebrazione di alcuni riti più direttamente coinvolti nella straordinarietà dell'emergenza sanitaria: la celebrazione dei funerali, del sacramento degli infermi e della riconciliazione. I primi – che ordinariamente si svolgono in un contesto liturgico che prevede anche la celebrazione dell'eucarestia – sono stati travolti dalla sospensione delle celebrazioni collettive e quindi svolti principalmente in forme percepite come "minori", spesso negli ospedali o nei cimiteri e senza concorso di popolo. Si tratta di una ferita al sentimento religioso, che però non comporta questioni giuridicamente significative.

⁷ Cf. G. GAMBASSI, «Le chiese svuotate dal Covid? Ripartiamo dall'essenziale», in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/chiese-covid-ripartiamo-da-essenziale-settimana-liturgica-cremona>, pp. 3-6 (ultima consultazione 28/10/2021).

Anche la celebrazione del sacramento degli infermi ha subito adattamenti imposti dal rispetto delle precauzioni sanitarie e in particolare dal contingentamento pressoché assoluto degli ingressi nelle strutture ospedaliere e assistenziali, ma non sembra che si siano verificate situazioni di particolare sconcerto o, almeno, non sono state registrate dall'opinione pubblica. Maggiori attenzioni hanno ricevuto invece le questioni connesse alla celebrazione del sacramento della riconciliazione, sul quale ci soffermeremo più avanti.

Questa fase di impossibilità assoluta di partecipare alle celebrazioni collettive si è conclusa il 18 maggio 2020, quando le “celebrazioni con il popolo” sono riprese secondo le regole stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana, dopo essere state validate dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso la Protezione civile (nella seduta del 6 maggio 2020) e solennemente sottoscritte il giorno successivo anche dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'Interno. Questo Protocollo nella sostanza si presenta come una fonte normativa di «diritto liturgico d'emergenza»⁸ e non va inteso come una mera applicazione da parte della Chiesa delle indicazioni provenienti dallo Stato⁹. In termini di principio *ex facto oriturus*, per cui l'acclarata emergenza pandemica costituisce una vera e propria fonte di diritto che si è riflessa in termini di attribuzione di competenze normative, come risulta evidente dall'esplicita Premessa di apertura del Protocollo, destinato a prescrivere «le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2». In altre parole, la fonte del Protocollo va rinvenuta nella necessità e urgenza di assicurare il rispetto delle precauzioni della normativa sanitaria e delle correlate misure di prevenzione del contagio e non della normativa statale, anche se ovviamente le soluzioni non potevano non essere analoghe.

⁸ Questo Protocollo non è una fonte di natura concordataria, ma esattamente una fonte canonica che ha recepito le indicazioni di prevenzione del contagio offerte dal Comitato tecnico-scientifico e come tali rese obbligatorie dalle autorità statali e quindi reso possibile riprendere le celebrazioni collettive in una condizione di relativa sicurezza sanitaria: cf. A. CESARINI, «I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la “responsabile” collaborazione con le confessioni religiose», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 18 (2020) 10ss.

⁹ Cf. A. TIRA, «Libertà di culto ed emergenza sanitaria: il protocollo del 7 maggio 2020 concordato tra Ministero dell'Interno e Conferenza Episcopale Italiana», in www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1089 (ultima consultazione 28/10/2021).

Il Protocollo si divide in cinque parti: la prima regola l'accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche (collettive); la seconda contiene prescrizioni relative alle misure da tenere per una corretta igiene dei luoghi e degli oggetti di culto; la terza, specifiche «attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche»; la quarta forme di «adeguata comunicazione» delle misure prescritte e infine la quinta sezione, intitolata «altri suggerimenti», presenta tre indicazioni conclusive. Il titolo dell'ultima parte («altri suggerimenti») potrebbe indurre l'interprete a considerare questo Protocollo alla stregua di un elenco di meri consigli, privo cioè di valore normativo. Come spesso accade, il *nomen* di un atto giuridico non esprime necessariamente il suo valore o la sua forza normativa. Questi caratteri vanno rintracciati nella fonte di produzione e quindi non c'è dubbio che siccome le norme liturgiche dipendono dalla potestà episcopale e in senso traslato dalla Conferenza Episcopale nazionale (secondo distinzioni note che non è necessario dettagliare in questa sede), questo Protocollo si presenta come un vero e proprio atto normativo.

La filosofia di fondo emerge con chiarezza: la Conferenza Episcopale ha subordinato le celebrazioni liturgiche collettive all'esigenza di prevenire il contagio¹⁰. A questo scopo, ha disposto alcuni accorgimenti di carattere logistico e veri e propri adattamenti liturgici. Come tutti ricordiamo, l'accesso ai luoghi di culto è stato subordinato all'esigenza di non creare assembramenti e perciò soggetto a una limitazione quantitativa correlata alla superficie del luogo e all'esigenza di mantenere una distanza fra le persone convenute di almeno un metro per lato. Il contingentamento degli ingressi è stato affidato a persone incaricate anche di ricordare ai fedeli che si presentavano il divieto di ingresso per chi presentasse sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C o fosse stato in contatto nei giorni precedenti con persone positive al coronavirus, oltre all'obbligo di indossare la mascherina e di igienizzarsi le mani. Queste stesse indicazioni dovevano essere rese note mediante l'affissione di apposita segnaletica. Inoltre, le porte degli edifici di culto dovevano di norma essere lasciate aperte, bisognava mettere a disposizione liquidi igienizzanti per il lavaggio delle mani e i luoghi di culto dovevano essere igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica e favorendo il ricambio dell'aria. Anche i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come i

¹⁰ Cf. DIRESOM, ed., «Position Paper, per Continuare a celebrare in sicurezza: riordinare l'emergenza», in <https://diresom.net/2020/10/15/per-continuare-a-celebrare-in-sicurezza-riordinare-lemergenza/> (ultima consultazione 28/10/2021).

microfoni, dovevano essere accuratamente disinfettati al termine di ogni celebrazione e le acquasantiere mantenute vuote.

La ripresa delle celebrazioni con il popolo ha portato anche altre limitazioni di carattere liturgico funzionali al mantenimento del distanziamento anche da parte dei «concelebranti e dei ministri» (l'espressione concelebranti riferita solo ai ministri – verosimilmente, ordinati – è liturgicamente impropria, ma crediamo possa essere giustificata dalla necessità di procedere con urgenza alla redazione del Protocollo), che a loro volta sono tenuti a indossare sempre la mascherina. Queste prescrizioni sanitarie si applicano «anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie». Tra i riti preparatori alla Comunione, è stato omesso lo scambio del segno di pace, che dal 14 febbraio 2021 è stato sostituito, mediante comunicato della CEI, da un semplice inchino del capo o da uno sguardo al proprio vicino¹¹. Nella prima fase è stato anche sospeso il canto liturgico da parte dell'assemblea¹², che è poi stato successivamente ripreso, tuttavia ristretto al solo coro i cui componenti devono mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti, distanze riducibili ricorrendo al posizionamento di barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio, particolarmente virulento a causa del *droplet* connesso al canto¹³.

La somministrazione della Comunione deve avvenire «dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'i-

¹¹ Cf. R. MACCIONI, «Lo scambio della pace ora si farà guardandosi negli occhi», in www.avvenire.it/chiesa/pagine/cei-scambiatevi-il-dono-della-pace (ultima consultazione 28/10/2021).

¹² Cf. G. GAMBASSI, «Covid. Le Messe restano "aperte". Ma si possono fermare catechismo e incontri», in <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/coronavirus-messe-consentite-verso-lo-stop-di-catechismo-e-incontri-in-parrocchia> (ultima consultazione 28/10/2021).

¹³ La Conferenza Episcopale Italiana aveva chiesto al Ministero dell'Interno, con una nota del 29 giugno 2020, chiarimenti su tre questioni: superare il limite del numero di 200 partecipanti alle celebrazioni che si svolgono in edifici religiosi di ampie dimensioni, dove il rispetto per il distanziamento personale è comunque assicurato senza difficoltà; evitare il distanziamento durante le celebrazioni per i familiari che già vivono quotidianamente tra le stesse pareti di casa; tornare ad ammettere la figura dei cantori, chiedendo eventualmente a quali condizioni e mediante quali misure di precauzione: cf. <https://www.interno.gov.it/it/notizie/messe-e-celebrazioni-liturgiche-reintrodotti-cori-e-cantori-e-lobbligo-distanziamento-congiunti> (ultima consultazione 28/10/2021)

giene delle loro mani e indossato guanti monouso [...] indossando la mascherina [...] senza venire a contatto con le mani dei fedeli». Allo scopo di limitare gli spostamenti e prevenire la potenziale vicinanza fra le persone, molti vescovi hanno suggerito di sostituire la tradizionale processione dei fedeli verso i ministri che distribuiscono la particola con il loro passaggio fra i fedeli. Quest'ultima va intesa come un'attenzione parallela alla decisione di non procedere alla raccolta delle «eventuali offerte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo». Il Protocollo prescrive anche che il sacramento della Penitenza deve svolgersi in luoghi ampi e areati, che consentano il pieno rispetto delle misure di distanziamento ma anche la riservatezza necessaria, e sacerdote e fedele devono sempre indossare la mascherina. Infine, a conferma del carattere normativo del Protocollo, si stabilisce il rinvio della celebrazione del sacramento della Confermazione, si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute, chiedendo di favorire «le trasmissioni delle celebrazioni in modalità *streaming* per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica» e anche di consentire celebrazioni all'aperto, ove i luoghi di culto non consentano il rispetto delle regole di precauzione sanitaria.

2. PRINCIPALI QUESTIONI CONTROVERSE

La delicatezza della situazione ha messo in luce diversi aspetti problematici connessi all'applicazione delle regole emergenziali, che toccano anche profili sostanziali sottesi alla realtà effettiva e simbolica propria delle celebrazioni liturgiche.

In primo luogo, si è posto un problema relativo alla potenziale esclusione di fedeli dalle celebrazioni a causa della limitazione dei posti disponibili e poi alla capacità di reperire sufficienti risorse umane destinate a svolgere le operazioni di controllo delle regole, specialmente all'ingresso dei luoghi di culto. Non si può nemmeno ignorare l'impatto economico dell'applicazione delle regole igieniche, specialmente quelle rivolte ad assicurare i processi di sanificazione regolare dei luoghi e degli oggetti di culto. Più in generale, molti fedeli hanno manifestato una sorta di fastidio verso l'imposizione di regole che subordinano a condizioni di fatto la possibilità di celebrare i sacramenti. In diverse occasioni queste attenzioni sono state percepite come un'intrusione statale nella vita della Chiesa, anche se come abbiamo visto le decisioni descritte sono state assunte dalla Conferenza Episcopale sulla base di considera-

zioni legate al contenimento del contagio e sono state poi validate dalle autorità statali proprio perché esprimono aspetti derogatori rispetto all'applicazione delle limitazioni dettate in via generale per tutte le forme di riunione collettiva. Basta ricordare che la possibilità di riprendere le celebrazioni collettive è stata percepita da una parte dell'opinione pubblica come un privilegio riconosciuto alle organizzazioni confessionali, senza sufficienti basi razionali, dato che restavano impedito altre forme di riunione non religiosamente caratterizzate¹⁴.

Va ricordato che anche la Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti, alcuni mesi dopo la dichiarazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità dello stato di pandemia, ha manifestato chiaramente, attraverso una lettera inviata ai presidenti delle conferenze episcopali, approvata dal Sommo Pontefice il 3 settembre 2020, alcune linee di azione per promuovere un rapido e sicuro ritorno alla celebrazione dell'Eucaristia – che in Italia era oramai già assicurato – curando la distinzione fra il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza ed eventuali regole statali che non tenessero conto della specificità delle riunioni a scopo di culto rispetto ad altri “assembramenti”.

3. ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE ETEROGENEA DEL PROTOCOLLO

L'applicazione del Protocollo sul territorio nazionale si è distinta per un andamento alquanto disomogeneo, che ha visto i singoli Ordinari dettare disposizioni integrative delle misure indicate dalla CEI, con adattamenti non secondari. Ad esempio, nella diocesi di Lucca il vescovo ha subordinato l'ingresso nei luoghi di culto alla prenotazione effettuata tramite un'applicazione ideata *ad hoc*. Il vescovo di Cremona ha redatto una circolare a colori, evidenziando in rosso le integrazioni effettuate rispetto al Protocollo CEI, tra cui spicca l'invito ai parroci ad assicurarsi (magari con l'ausilio dei volontari) che all'esterno della chiesa, dopo le celebrazioni, i fede-

¹⁴ Cf. L. SABLONE, «Arriva la stretta sugli incontri privati: sarà vietato vedersi in casa?», in <https://www.ilgiornale.it/news/cronache/arriva-stretta-sugli-incontri-privati-sar-vietato-vedersi-1895823.html> (ultima consultazione 28/10/2021); N. COTTONE, «Coronavirus: dallo sport alle feste, cosa si può fare e cosa no nei prossimi 30 giorni con il nuovo Dpcm», in <https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-sport-ristorante-quarantena-matrimoni-cosa-si-puo-fare-e-cosa-no-ADnHJav> (ultima consultazione 28/10/2021).

li evitino di intrattenersi in conversazioni formando assembramenti e previsto l'obbligo per i lettori di indossare i guanti. Il vescovo di Cerreto Sannita lascia ai sacerdoti la scelta di indossare la mascherina anche solo al momento della distribuzione dell'Eucarestia, scegliendo anche se avvicinarsi ai banchi o facendo disporre in un'unica fila i fedeli, suggerendo loro di non rispondere "Amen", ma di farlo interiormente. Il vescovo di Locri-Gerace suggerisce di garantire, per quanto possibile, che nelle chiese i corridoi tra i banchi siano sufficientemente larghi e di considerare anche «la larghezza della persona», lasciando lateralmente, tra un posto e l'altro, 1,5 metri di distanza.

Queste precisazioni esemplificative confermano la tesi annunciata in premessa circa la creatività degli "accomodamenti liturgici". Abbiamo anche potuto registrare una varietà applicativa persino maggiore a livello di singole parrocchie o singoli luoghi di culto, come se l'applicazione delle regole fosse in realtà lasciata alla discrezionalità dei singoli direttamente interessati. Ancora oggi, ad esempio, assistiamo a un'applicazione eterogenea del perdurante divieto di canto da parte dell'assemblea, la raccolta delle offerte si svolge frequentemente durante il rito dell'offertorio, il gesto dello scambio della pace non è stato ovunque introdotto nella forma "senza contatto", la particola non è sempre offerta sulla mano, i controlli all'ingresso dei luoghi di culto sono ormai generalmente omessi, sicché manca una verifica circa l'occupazione dello spazio disponibile, la possibilità per i "congiunti" di prendere posto senza osservare il distanziamento problematizza il controllo del distanziamento tuttora prescritto, la mascherina non è ovunque indossata e specialmente i ministri di culto tendono a non indossarla durante la celebrazione del rito, i microfoni non sono igienizzati con la necessaria cura e frequenza, sono riprese in modo ordinario le concelebrazioni, spesso senza l'osservanza dei distanziamenti prescritti nemmeno da parte dei ministri del culto.

Molti cedimenti applicativi sono in realtà giustificati dall'allenamento delle misure sanitarie disposte dal Governo statale, che si trasferiscono secondo il buon senso anche sul versante canonico, senza tuttavia un'adeguata generale opera di revisione formale delle disposizioni già assunte dalle autorità ecclesiastiche, col risultato di favorirne un'applicazione ancor più eterogenea e "a macchia di leopardo", lasciata in ultima analisi alla decisione – nei casi migliori – delle comunità che celebrano la liturgia, ma più frequentemente ai "singoli celebranti o concelebrazioni", per usare la terminologia clericale sopra riferita.

Per completezza espositiva, si segnala che alcune disposizioni sono state date per regolare le processioni (mediante una Circola-

re ministeriale dell'11 giugno 2020, preceduta da un'interlocuzione formale con l'autorità ecclesiastica).

4. IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

L'esame delle questioni aperte dalla gestione dell'emergenza con riferimento all'espressione rituale del sacramento della riconciliazione vanno inquadrare avendo bene in mente che il "diritto liturgico della Chiesa latina" non può essere interpretato "a partire dalle eccezioni": questa posizione rischia di «concentrarsi sulle sole forme» e perdere «di vista che esse vestono la sostanza»¹⁵. Pertanto, la "grave necessità" determinata dalla pandemia ha reso possibile sviluppare forme particolarmente creative di celebrazione. È il caso della *drive confession*, idea nata la scorsa primavera in occasione della Pasqua negli Stati Uniti e diffusasi in breve tempo in Europa (Polonia e Francia), consistente nell'amministrazione del sacramento da parte dei confessori attraverso il finestrino dell'automobile del penitente¹⁶. Si tratta di una forma inedita, che tuttavia mantiene la contemporanea presenza fisica nello stesso luogo sia del penitente che del confessore, circostanza che non si realizza nella *video confession* suggerita dal vescovo peruviano della Prelatura di Caravelí, "importata" in Italia da don Luciano Locatelli. Il vescovo peruviano ha giustificato l'autorizzazione rilasciata a vantaggio delle confessioni "a distanza" ponendo l'accento sulla confessione quale "medicina dell'anima" e sul confessore quale *medicus animarum* oltre che *iudex peccatorum*. Tale autorizzazione è stata tuttavia revocata dopo la pubblicazione della *Nota sul Sacramento della Riconciliazione nell'attuale pandemia* emessa il 20 marzo 2020 dalla Penitenziaria Apostolica che non contemplava una simile modalità di amministrazione del sacramento¹⁷.

Per valutare la legittimità di possibili forme di celebrazione a distanza del sacramento della riconciliazione, l'attenzione si è focaliz-

¹⁵ Cf. P. CONSORTI, «Sullo stato di eccezione liturgica», in https://people.unipi.it/pierluigi_consorti/sullo-stato-di-eccezione-liturgica/ (ultima consultazione 28/10/2021).

¹⁶ Cf. D. TARANTINO, «The "on the road" Rconciliation. A way to deal with the Pandemic», in F. BALSAMO –ID., ed., *Law, religion and the spread on Covid-19 Pandemic*, ebook, Pisa 2021.

¹⁷ Cf. D. TARANTINO, «The "Drive Confession": The Care of Souls at the Time of the Pandemic», in canopyforum.org/2020/10/02/the-drive-confession-the-care-of-souls-at-the-time-of-the-pandemic/ (ultima consultazione 28/10/2021).

zata sia sull'eventuale rischio di violazione del sigillo sacramentale, sia sulla grazia che il sacramento stesso trasmette¹⁸. La questione venne già affrontata nel 2011 in occasione della presentazione di un'applicazione per *iPhone* sviluppata con il consenso della Conferenza Episcopale statunitense come sussidio per l'esame di coscienza. In quel caso si osservò che la tecnologia, pur rappresentando un utile mezzo per avvicinare ai sacramenti, non possa essere uno strumento per trasferire i «segni efficaci della grazia»¹⁹. Di recente monsignor Krzysztof Nykiel, reggente della Penitenzieria Apostolica, ha sottolineato come la confessione sacramentale non possa «avvenire per telefono o l'email o con altri strumenti di comunicazione per motivi legati alla tutela del sigillo sacramentale»; «tramite questi mezzi di comunicazione» il sacerdote può «eventualmente fornire utili consigli spirituali al fedele, consolarlo o rifrancarne la speranza, ma non impartire l'assoluzione sacramentale»²⁰. A mettere la parola fine alla delicata questione è intervenuto il 7 dicembre 2020 il cardinale Penitenziere Maggiore Mauro Piacenza, precisando che tramite *smartphone* o strumenti simili non si verifica la reale trasmissione delle parole dell'assoluzione²¹.

5. CONCLUSIONI

L'emergenza pandemica ci ha consegnato il *web* come nuovo spazio liturgico: la vita di culto si è trasferita da territori fisici a luoghi virtuali e multimediali²². Questo fenomeno non sembra arrestarsi e apre la possibilità di immaginare future comunità parrocchiali ibride²³. Per il momento, le autorità ecclesiastiche insistono per un ri-

¹⁸ Cf. W.E. MACARAAN, *The sacrament of confession during Covid-19 pandemic*, Oxford University Press, Oxford 2021.

¹⁹ Cf. DIOCESI DI TORINO, «Webinar su Uso e abuso del digitale in tempo di Covid-19», in <https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/30/pastorale-diocesi-torino-3-giugno-webinar-su-uso-e-abuso-del-digitale-in-tempo-di-covid-19/> (ultima consultazione 28/10/2021).

²⁰ «Confessione e riconciliazione al tempo del coronavirus», in <https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/confessione-riconciliazione> (ultima consultazione 28/10/2021).

²¹ Cf. M. MORANDI, «Il Vaticano dice no alla confessione con lo *smartphone*», in <https://www.cellulare-magazine.it/il-vaticano-dice-no-alla-confessione-con-lo-smartphone/> (ultima consultazione 28/10/2021).

²² Cf. L.M. GUZZO, «Il web può essere uno spazio liturgico?», in *Moralia blog*, 8 aprile 2020.

²³ Cf. P.A. MURONI, «Liturgia nel post pandemia. Quali prospettive per le ce-

torno in presenza fisica della vita liturgica, suggerendo di limitare tutti gli adattamenti già disposti alla sola urgenza contingente. Si tratta di sfide future che andranno adeguatamente affrontate, sapendo che il diritto canonico ha dimostrato, da un lato, di possedere gli anticorpi per promuovere regole di emergenza in grado di assicurare la *salusanimarum* e, da un altro lato, di vivere una perdurante debolezza termini applicativa, che risolve una domanda sulla sua effettività. Come abbiamo accennato, si tratta di una domanda più larga, che emerge anche dalla lettura dei fatti sommariamente descritti in questo saggio.

P. C.

pierluigi.consorti@unipi.it

D. T.

daniela.tarantino@unige.it

lebrazioni liturgiche nel “post-vaccino”?», in *Urbaniana University Journal* 2(2021) 165-189; M. BELLI - M. GALLO, «Le trasmissioni delle celebrazioni in *streaming* e in televisione», in *Rivista liturgica* 108/2(2021) 153-168.